



COMUNE DI ALATRI

Provincia di Frosinone

SERVIZIO EDILIZIA AMBIENTALE

Alatri, lì 26/03/2010

Prot.n. 11916

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione generale per il paesaggio,
le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee
Servizio IV – Tutela e qualità del paesaggio
Via di San Michele, 22
00153 ROMA

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo
Sede territoriale di Cassino
Via Cafari snc
03043 CASSINO (FR)

alla **Regione Lazio**
Dipartimento Territorio
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Area Legislativa Contenzioso e Conferenze di Servizi
Via del Giorgione, 129
00147 ROMA

**OGGETTO: Autorizzazione paesaggistica ex art.146 del D.Lgs. 42/04 e
Parere ex art. 32 della legge 47/85. Aspetti procedurali.
Richiesta quesito.**

Premesso:

- che dal 1° gennaio 2010 è entrato in vigore il nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/04;
- che a seguito di quanto sopra sono cessate le procedure per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in via transitoria disciplinate dall'articolo 159 del D.Lgs.42/04, secondo cui l'ente delegato o subdelegato emetteva il provvedimento conclusivo dandone immediata comunicazione alla soprintendenza competente, per il parere di conformità, da esercitare entro il termine di sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa completa documentazione;
- che con nota prot.n. DGPBAACS04/ 34.01.04/2089 del 22 gennaio 2010, inviata ai Direttori Regionali, codesta Direzione generale ha precisato ruoli e funzioni dei Soprintendenti nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, senza però entrare nel merito del procedimento di rilascio del parere ex art.32 della legge 47/85;
- che con nota prot.n. 5015 del 01/03/2010, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, ha inviato, a tutti i comuni in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica, le nuove disposizioni da adottare a partire

dal 1° gennaio 2010, sia in merito alle nuove procedure che alla documentazione da inviare alle soprintendenze per l'ottenimento del parere di competenza, con riferimento al solo procedimento di rilascio di autorizzazione ex art.146 del D.Lgs.42/04;

Visto l'articolo 32 della legge 47/85, con cui si subordina il rilascio della concessione edilizia in sanatoria all'acquisizione del parere favorevole da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo paesaggistico, da formulare entro **centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta**, dando la facoltà al Richiedente, qualora tale parere non venga formulato nei tempi previsti, di impugnare il silenzio rifiuto dell'amministrazione;

Vista la legge regionale 59/95 di subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e nello specifico l'articolo 1, comma 6, con cui si ribadisce che **il parere di cui sopra deve essere espresso entro centottanta giorni dall'assunzione dell'istanza e se favorevole, comunicato ai competenti organi del Ministero per i Beni culturali ed ambientali** ai sensi dell'articolo 82, comma 9 del DPR 616/77 come modificato ed integrato, nonché successivamente abrogato dall'articolo 166 del D.Lgs. 490/99;

Visto l'articolo 32 della legge regionale 6 luglio 1998, n.24 (*così come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 17/05*), con cui, fatte salve le previsioni contenute nella legge regionale 59/95, si dispone la subdelega ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente delle ulteriori funzioni amministrative relative al parere di cui all'articolo 32 della legge 47/85, per le opere già realizzate entro il 31 marzo 2003 (*condono 326/03 e l.r. 12/04, per le tipologie di abuso consentite in ambito tutelato*);

Visto il successivo articolo 35, comma 3, della legge regionale 24/98, con cui si stabilisce che le direttive, da emanarsi ai sensi del precedente articolo 34, comma 1, determinano "le modalità concernenti la comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali dei pareri espressi e la contestuale trasmissione della relativa documentazione";

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale 18 maggio 1996, n.3910 – *Atto di indirizzi e direttive per l'attuazione della legge regionale 19 dicembre 1995, n.59: Sub-delega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale* e 2 novembre 1999, n.5334 – *Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate ai comuni ai sensi dell'art.32 della legge regionale 6 luglio 1998, n.24, e successive modifiche, in ordine al parere di cui all'art.32 della legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive modifiche*;

Ritenuto che il divieto di rilasciare autorizzazione in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, al di fuori dei casi contemplati dall'articolo 167, commi 4 e 5, sia relativo solamente ad interventi realizzati *ex novo* e non invece agli interventi oggetto di istanza di condono edilizio di cui alle leggi 47/85, 724/94, 326/03 e legge regionale 12/04, per i quali si procede ai sensi dell'art.32 della legge 47/85;

Ritenuto, altresì, che la deroga prevista dall'articolo 182, comma 3-bis sia da intendersi riferita ai procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del medesimo comma, nonché ai procedimenti di autorizzazione paesaggistica in sanatoria di cui all'art.1, commi 37 e 39 della legge 15 dicembre 2004, n.308 e non anche alle istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle richiamate disposizioni di legge;

si pone il seguente quesito:

Qual'è il procedimento da adottare per la verifica della compatibilità paesaggistica relativamente alle richieste di parere ex art.32 della legge 47/85, con particolare riferimento ai tempi di istruttoria; alla comunicazione di avvio del procedimento; alle modalità di rilascio del provvedimento finale; alle modalità di inoltro dello stesso alla soprintendenza competente per territorio; ai tempi per l'efficacia del provvedimento emesso.

Quanto sopra ai fini dell'istruttoria delle istanze di parere ex art.32 della legge 47/85 a far data dal 1° gennaio 2010, nel rispetto delle funzioni subdelegate a questo Ente, in virtù della Determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio, n.B6832 del 28/12/2009.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Responsabile del procedimento Geom. Mauro Arilli

Tel. 0775.448351 – fax 0775.435108 – e-mail: mauro.arilli@comune.alatri.fr.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

EDILIZIA AMBIENTALE

Geom. Mauro Arilli